

RG 5320/14
REP.



IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

- 1) [redacted] Presidente estensore
- 2) [redacted] Giudice
- 3) [redacted] Giudice

nel procedimento di reclamo n.5320/2014 instaurato - ex art. 669 terdecies c.p.c. -
da [redacted] s.r.l. contro [redacted] avverso il provvedimento emesso dal
giudice dell'esecuzione in data 1/10/2014 nel procedimento esecutivo n. 24/2014
R.G.E.;

sciogliendo la riserva formulata nel verbale di udienza del 5/5/2015;
letti gli atti e i documenti di causa;

OSSERVA

Va opportunamente premesso che il [redacted], nell'ambito del processo
esecutivo n. 24/2014 R.G.E., nel costituirsi in giudizio, ha proposto istanza
cautelare e contestuale opposizione all'esecuzione nell'ambito dell'esecuzione
iniziata in suo danno, da parte dell'odierna reclamante, nelle forme
dell'espropriazione presso terzi.

Nell'ambito di tale opposizione il G.E. , in data 1/10/2014, con la reclamata
ordinanza, concedeva, su pedissequa istanza cautelare ex art. 624 Cpc, la
sospensione delle procedura esecutiva *de qua*.

Avverso tale ordinanza il creditore esecutante proponeva, ritualmente e
tempestivamente, reclamo ex art. 669-terdecies Cpc. In particolare, la reclamante
deduceva sotto diversi aspetti la totale erroneità degli argomenti, in fatto e in
diritto, sui quali risultava essere fondata e motivata la sospensione cautelare del
processo esecutivo. Chiedeva, pertanto, la revoca, in ogni sua parte,
dell'ordinanza reclamata e l'emissione dei provvedimenti necessari per la
prosecuzione del processo esecutivo, con vittoria di spese ed onorari.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Le doglianze della reclamante si palesano, infatti, prive di fondamento.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

In particolare, non può non rilevarsi che il provvedimento reclamato, con letterale evidenza, fonda la sua articolata e completa motivazione proprio sulla esatta ricostruzione ed apprezzamento delle conseguenze giuridiche delle circostanze attinenti la notifica del titolo esecutivo e del precetto, alla stregua della documentazione versata in atti, traendone nitide ed ineccepibili conseguenze sul piano della prognosi in ordine alla validità ed, in particolare, all'inesistenza della stessa notifica.

In modo del tutto condivisibile il G.E. si sofferma, senza, peraltro, alcuno iato logico-motivo, sui pregnanti e decisivi aspetti della notificazione del titolo esecutivo e in particolare sulle modalità della stessa, traendone le esatte ed inevitabili conseguenze sul terreno della dedotta inesistenza.

Il provvedimento reclamato, pertanto, si manifesta ben più che congruo quanto alla sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento dell'istanza cautelare posto che lo stesso G.E. correttamente ha formulato e motivato una prognosi fausta quanto all'esito dell'eventuale giudizio di merito.

Tanto premesso, giova solo evidenziare, quanto al reclamo come proposto, alcuni ulteriori e complementari argomenti tali da confutarne ulteriormente e definitivamente la fondatezza.

In particolare, in linea più generale, si osserva, dal punto di vista metodologico, che, sulla scorta del *petitum* e della *causa petendi* desumibili dall'atto introduttivo del giudizio, l'azione proposta dall'attore deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, 2° co., c.p.c. e non come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650, c.3, c.p.c.; invero, con l'atto di citazione in disamina, il _____ contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata assumendo che il provvedimento monitorio è nullo per inesistenza della notifica.

Quanto a quest'ultimo tema, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che la nullità della notifica del decreto ingiuntivo in tanto rileva, in quanto sia stata causa della mancata conoscenza del provvedimento monitorio da parte dell'intimato e, quindi, soltanto ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Infatti, la proposizione di quest'ultima sana la nullità (tant'è che nell'opposizione tardiva l'opponente non solo deve dedurre la nullità della notifica, ma deve contestare, anche nel rito e nel merito l'avversa pretesa), mentre la mancata proposizione della stessa, nel termine indicato dall'art. 650, 3° co. c.p.c., la rende del tutto irrilevante ai fini della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo (cfr., in termini, Cass., sez. 1994/1461).

Pertanto il solo rimedio idoneo a far valere detto vizio e la conseguente inefficacia del provvedimento quale titolo per l'esecuzione forzata, è l'opposizione tardiva prevista dall'art. 650 c.p.c., e non quella prevista dagli artt. 615 e 617 c.p.c. (Cass. 09/15892; Cass. 08/18847; Cass. 91/3486; Cass. 92/ 11977; Cass. 93/ 5231; Cass. 94/1935) né il procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c. (Cass. 91/293) e fino a quando il titolo non viene opposto, questo è formalmente valido a sorreggere l'esecuzione minacciata o iniziata.

Altrettanto nitidamente, tuttavia, ai fini che ne occupano, si chiarisce, in modo del tutto condivisibile, che il ricorso all'opposizione all'esecuzione è altresì possibile (e, quindi, ammissibile) solo in caso di notifica inesistente e non semplicemente invalida (Cass. 09/15892; Cass. 97/9679).

In applicazione di tali principi, nel caso di specie, se fosse stata dedotta la semplice nullità della notifica del titolo esecutivo non potrebbe essere dichiarata la nullità del precetto, in quanto il titolo non sarebbe stato (bene) opposto ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e quindi, ai fini della valutazione della sussistenza del diritto di *agire in executivis* dell'intimante, andrebbe considerato formalmente valido ed efficace a sorreggere l'intimato precetto. L'opponente, infatti, avrebbe dovuto prima proporre opposizione tardiva dinanzi al giudice funzionalmente competente e, poi, eventualmente, proporre opposizione all'atto di precetto (cfr., in termini, Cass., 98/ 1202).

Del resto, l'opposizione all'esecuzione, fondata sull'irregolarità della notifica, può essere convertita nell'opposizione tardiva contro il decreto ingiuntivo solo qualora ne ricorrano tutti i presupposti, ivi compreso quello della competenza (Cass. 08/18847; Cass. 92/11977) e qualora solo attraverso il precetto l'intimato abbia avuto conoscenza del decreto ingiuntivo (Cass. 10/24398).

Al contrario, invece, poichè nel caso che ne occupa, si intende contestare l'inefficacia del titolo esecutivo, derivante dalla dedotta inesistenza della sua notifica è stata, alla stregua di quanto sopra illustrato, bene e ritualmente proposta l'opposizione all'esecuzione al fine di paralizzare la medesima.

Né può dubitarsi, allo stato, della fondatezza, in sede di prognosi, della questione attinente, per l'appunto, alla inesistenza della notifica come dedotta dall'opponente e alla stregua della documentazione come versata in atti. L'art. 479 c.p.c., invero, prevede che titolo esecutivo e precetto siano notificati alla parte "personalmente" con i modi e nelle forme di cui agli artt. 137 e segg. c.p.c. .E del resto, che la notifica come effettuata nel caso *de quo* non possa comunque dirsi effettuata alla parte "personalmente", in quanto, peraltro, persona giuridica dotata



di legale rappresentante p.t. nella persona fisica del _____, è dato anche evincere dalla lettera della norma ex art. 139 c.p.c. in relazione al tenore e al contenuto letterale della relata, del tutto distonico rispetto a quanto espressamente dettato dalla norma testè citata e assolutamente non riconducibile alla persona di colui al quale la notifica avrebbe dovuto essere "personalmente" fatta. La notifica può, pertanto, allo stato dirsi inesistente nella misura in cui è stata fatta a persona la cui effettiva inerenza e/o attinenza o riconducibilità al destinatario nella persona del suo legale rappresentante non è in modo alcuno provata. Pertanto, fatto salvo ogni ulteriore approfondimento nel corso del giudizio di merito, l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione deve essere integralmente confermata essendo pienamente condivisibile la valutazione di fatto e il principio di diritto sulla quale essa si fonda. Il reclamo deve essere in definitiva rigettato. Le spese di questa fase vengono rimesse al merito.

PQM.

1. respinge il reclamo avanzato da _____ s.r.l.
2. rimette al merito la decisione sulle spese di questa fase di reclamo.
3. si comunichi alle parti costituite.

Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5/5/2015

Il Presidente estensore

Dr. _____

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

V. depositato in Cancelleria

Oggi, 05-6-2015

I CANCELLIERE B3
Il Cancelliere